

Promemoria n. 07

Prodotti commestibili e bevande; alimenti per animali

Valevole dal 1° gennaio 2008

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate come un **complemento** alle Istruzioni sull'IVA.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Competenze

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle operazioni effettuate sul territorio svizzero, così come sull'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), mentre per la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Di conseguenza, le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti per l'AFC.

Potete raggiungere la Divisione principale dell'IVA come segue:

per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna

per telefono: 031 322 21 11 (dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30)

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: mwst.webteam@estv.admin.ch

Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e (se disponibile) il vostro N.IVA!

Le pubblicazioni dell'AFC riguardanti l'IVA sono ottenibili:

- **di principio solo ancora in forma elettronica**

tramite internet: www.estv.admin.ch

- **in casi eccezionali in forma cartacea, con fatturazione**

In casi eccezionali potete ordinare, verso pagamento, gli stampati in forma cartacea.

L'ordinazione va trasmessa a:

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Distribuzione pubblicazioni
Stampati IVA
3003 Berna

Internet: www.estv.admin.ch/i/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm

Osservazioni preliminari importanti

La presente pubblicazione si fonda sul promemoria edito, nel dicembre 2000 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, valevole con l'introduzione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (1° gennaio 2001).

Le modifiche intervenute nel frattempo in questo settore (legge sull'IVA, ordinanza relativa alla legge sull'IVA, modifiche e precisazioni della prassi) sono state riprese nella presente pubblicazione. Queste modifiche materiali sono ombreggiate in grigio (analogamente al presente testo). Perciò il contribuente e i suoi rappresentanti possono facilmente individuare i cambiamenti intervenuti dal 1° gennaio 2001 in poi.

Il testo rimanente ha subito soltanto piccoli adeguamenti redazionali. Tali adattamenti non comportano modifiche materiali e perciò non sono ombreggiati in grigio. Infine sono stati espressamente evidenziati i punti importanti e le particolarità.

vale
31 dic

Abbreviazioni

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
cifra	cifra nel presente promemoria
N.IVA	Numero di registro dei contribuenti IVA
nm.	numero marginale delle Istruzioni 2008 sull'IVA (fino alla pubblicazione delle Istruzioni 2008, i numeri marginali si riferiscono ancora alle Istruzioni 2001 sull'IVA)
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LIVA	Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20)

Valevole fino al
31 dicembre 2009

Indice delle materie

Pagina

1.	Prodotti commestibili e bevande destinati all'alimentazione umana	7
1.1	Beni imponibili all'aliquota ridotta	7
1.2	Beni imponibili all'aliquota normale	8
1.3	Combinazioni di prestazioni	8
2.	Alimenti per animali	9
2.1	Beni imponibili all'aliquota ridotta	9
2.2	Beni imponibili all'aliquota normale	10

Valevole fino al
31 dicembre 2009

valevole fino al
31 dicembre 2009

1. **Prodotti commestibili e bevande destinati all'alimentazione umana**

1.1 **Beni imponibili all'aliquota ridotta**

Giusta l'articolo 36 capoverso 1 lettera a numero 2 LIVA, l'aliquota ridotta si applica alle forniture e al consumo proprio di prodotti commestibili e bevande, eccettuate le bevande alcoliche. L'aliquota ridotta non si applica a prodotti commestibili e a bevande offerti nell'ambito di prestazioni della ristorazione. Sono considerati prodotti commestibili e bevande ai sensi del precitato articolo i prodotti destinati all'alimentazione umana - essenzialmente i prodotti agricoli, forestali e della pesca, inclusi i prodotti provenienti da culture hors-sol e dall'allevamento di animali - in particolare:

- le derrate alimentari (preimballate e non) destinate alla consumazione immediata (p. es. frutta, verdura, uova, funghi, pesce, pane, latte, cioccolata, ecc.);
- le derrate alimentari consumabili dopo una semplice preparazione (divise, tranciate, affettate, disossate, triturate, scuoiate, spellate, sminuzzate, tagliate, pulite, patate, scorticate, macinate, refrigerate, congelate, surgelate o scongelate);
- le derrate alimentari trasformate da una modificazione essenziale del prodotto iniziale (cottura, affumicatura, salatura, maturazione, essiccazione, marinatura, estrazione o estrusione, compresa la combinazione di questi processi);
- i prodotti che non sono destinati alla consumazione diretta ma ad essere trasformati in derrate alimentari (materie prime, prodotti intermedi e prodotti semilavorati);
- i prodotti commestibili e le bevande analcoliche così come i cereali utilizzati per la fabbricazione di prodotti imponibili all'aliquota normale, segnatamente le bevande alcoliche (p. es. vino, sidro e vini di frutta, birra, acquavite, liquori) o i prodotti utilizzati nell'industria chimica, farmaceutica o cosmetica;
- gli additivi, ossia le sostanze che sono aggiunte intenzionalmente, direttamente o indirettamente, alle derrate alimentari per questioni di ordine tecnologico od organolettico (p. es. lievito, caglio, coloranti, agenti gelificanti ed addensanti, edulcoranti, sali minerali, vitamine, antiossidanti, agenti conservanti, budella naturali o artificiali [commestibili]) o per conferire loro un odore o un gusto particolari (aromi);
- i coadiuvanti tecnologici, ossia le sostanze e i preparati utilizzati, per questioni tecnologiche, al momento della trasformazione di materie prime, prodotti intermedi, prodotti semilavorati o derrate alimentari (p.es. prodotti di sfornatura, gas carbonico).



Affinché l'aliquota ridotta sia applicabile, è tuttavia indispensabile che sulle confezioni e sugli imballaggi di questi additivi e coadiuvanti tecnologici sia menzionato, in modo chiaro, che si tratta di un prodotto destinato a scopi alimentari. In caso di forniture di beni sfusi, queste indicazioni vanno menzionate sui documenti d'accompagnamento o sulle fatture.

L'aliquota ridotta si applica esclusivamente alle operazioni effettuate con additivi e coadiuvanti tecnologici ammessi dalla legislazione federale in materia di derrate alimentari.

1.2 Beni imponibili all'aliquota normale

L'aliquota normale secondo l'articolo 36 capoverso 3 LIVA si applica alle operazioni concernenti i beni seguenti:

- i prodotti che non adempiono le condizioni secondo la cifra 1.1.
- i prodotti commestibili e le bevande analcoliche offerti nell'ambito di prestazioni della ristorazione ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1 lettera a numero 2 LIVA.
- le bevande il cui tenore alcolico oltrepassa lo 0,5 % in volume (bevande alcoliche).

Nei casi di dubbio è applicabile l'aliquota normale.

1.3 Combinazioni di prestazioni

Di principio, ogni singola prestazione imponibile soggiace alla rispettiva aliquota d'imposta. Quando diverse singole prestazioni sono riunite in un'entità a sé stante (combinazioni o composizioni di beni e prestazioni di servizi), esse vanno considerate fiscalmente come prestazioni indipendenti. Di conseguenza, l'IVA (aliquota normale, aliquota ridotta o aliquota speciale) va indicata separatamente nella fattura per ogni singola prestazione.

Tuttavia l'AFC ammette, a titolo semplificativo, che la controprestazione complessiva sia trattata fiscalmente come la prestazione predominante. In questo caso, è possibile fatturare la combinazione di prestazioni ad un prezzo complessivo e imporla all'aliquota applicabile alla prestazione predominante.

Nell'ambito di una combinazione di prestazioni imponibili sia all'aliquota normale, sia all'aliquota ridotta, si considera prestazione predominante quella il cui valore rappresenta almeno il 70% della controprestazione complessiva¹.

¹ Modifica della prassi in vigore dal 1° luglio 2005

La ripartizione fra le differenti prestazioni dev'essere comprovata mediante calcolazioni (p. es. documenti interni).

Quando in una combinazione di prestazioni nessuna delle prestazioni é predominante nel senso testé descritto, le singole prestazioni vanno fatturate ed imposte separatamente.

☞ Per informazioni dettagliate in merito alle combinazioni di prestazioni vedi nm. 357 segg.

2. Alimenti per animali

2.1 Beni imponibili all'aliquota ridotta

Giusta l'articolo 36 capoverso 1 lettera a numero 6 LIVA, l'aliquota ridotta si applica alle forniture e al consumo proprio di alimenti e stame per animali, come pure agli acidi destinati all'insilamento. Sono considerati alimenti per animali ai sensi del precitato articolo:

- i prodotti commestibili e le bevande ai sensi della cifra 1.1, così come i prodotti finiti destinati all'alimentazione animale per via orale (☞ bevande alcoliche cifra 1.2).
- le materie prime, gli alimenti (semplici, composti, completi, complementari, minerali, melassati), le premiscele, gli alimenti per l'allattamento o i surrogati del latte, gli alimenti nutrizionali particolari, gli additivi.



Le indicazioni che figurano sugli imballaggi o sulle etichette devono menzionare, in modo chiaro, che questi prodotti sono destinati alla fabbricazione di alimenti per animali. In caso di forniture di beni sfusi, queste indicazioni devono essere menzionate sui documenti d'accompagnamento e, per le materie prime e gli alimenti semplici, sulle fatture.

L'aliquota ridotta si applica anche alle forniture di cereali così come agli acidi destinati all'insilamento e alle sostanze destinate a distruggere i protozoi.

☞ Per i medicinali di uso veterinario, vedi il promemoria n. 12 "Medicinali".

L'aliquota ridotta si applica esclusivamente alle operazioni inerenti agli alimenti per animali conformi alle esigenze della legislazione federale in materia di alimenti per animali.

2.2 Beni imponibili all'aliquota normale

L'aliquota normale secondo l'articolo 36 capoverso 3 LIVA si applica alle operazioni concernenti tutti gli altri beni, in particolare:

- i prodotti che non adempiono le condizioni secondo la cifra 2.1.
- i prodotti che non sono destinati all'alimentazione animale, ossia quelli che non vengono ingeriti dall'animale (p. es. esche, polveri e spray insetticidi, giochi, lozioni e deodoranti per animali, test e prodotti per il trattamento dell'acqua), ad eccezione dello strame per animali.

Nei casi di dubbio è applicabile l'aliquota normale.

valevole fino al
31 dicembre 2009